

TI_GERICHTE 17.2010.5 vom 6. August 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2010.5

FR: TI_GERICHTE 17.2010.5 du 6 août 2010

IT: TI_GERICHTE 17.2010.5 del 6 agosto 2010

Regeste

Diffamazione. Le prove liberatorie di cui all'art. 173 cifra 2 CPS entrano in considerazione solo ove l'impunità non risulti già da un fatto giustificativo. Presupposti per l'ammissione alle prove liberatorie giusta l'art. 173 cifra 3 CPS

Erwägungen

E. 2

Rilevando di non aver agito “per fare della pura maldicenza” RI 1 contesta pure le conclusioni del primo giudice inerenti la sua ammissione alle prove liberatorie.

E. 2.1

Determinandosi sull'ammissione del ricorrente alle prove liberatorie, il primo giudice ha, dapprima, osservato che dalla lettura del testo e dall'atteggiamento assunto in aula da RI 1 – che ha a più riprese ripetuto gli epiteti del suo allegato scritto – emerge “che all'origine del loro impiego vi era la primaria volontà di fare della maldicenza e di mettere in cattiva luce il suo ex inquilino”. In effetti – spiega il pretore – “gli stessi non erano assolutamente necessari per esprimere le sue argomentazioni di diritto in merito alla controversia giudiziaria aperta a seguito del contratto di locazione, ma sono la mera espressione della sua rabbia per non essere stato pagato”. A mente del primo giudice, “pur essendo comprensibile che il mancato pagamento dei canoni di locazione porti ad un esacerbamento delle relazioni personali, dal punto di vista del diritto penale non è giustificabile far capo a termini come quelli utilizzati dal signor RI 1” (sentenza, consid. 11 pag. 9). Quanto all'esistenza di un sufficiente interesse pubblico o privato, il pretore ha rilevato che, “essendo le denigrazioni state formulate dal signor RI 1 semplicemente per mettere in cattiva luce l'ex inquilino”, non è ipotizzabile che egli abbia agito per meglio far comprendere al pretore i fatti che avrebbe dovuto giudicare (sentenza, consid. 12 pag. 10).

E. 2.2

L'art. 173 cifra 2 CPS prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). La prova liberatoria può, tuttavia, essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate dall'interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cifra 3 CP). Determinare se l'autore deve essere ammesso o meno alla prova della verità è una questione di diritto che il giudice esamina d'ufficio (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS). L'interesse pubblico o privato invocato dall'autore deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l'utilizzo delle allegazioni incriminate e deve

costituire il movente che lo ha spinto a formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre 2003 6S.171/2003 consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg.). Ciò è il caso, ad esempio, per le dichiarazioni della moglie rilasciate in una procedura di divorzio e relative al fatto che il marito ha avuto rapporti sessuali con una ragazza (DTF 96 IV 56), per le informazioni concernenti un candidato per un posto di lavoro fornite al datore di lavoro (DTF 81 IV 283) o per quelle fornite ad un commerciante e relative alla solvibilità di un suo cliente (DTF 71 IV 130). Per contro, non vi è motivo sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subito molto tempo prima una condanna penale (DTF 71 IV 131), anche se il Tribunale federale, considerate le particolarità della fattispecie, ha deciso diversamente nel caso di precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 165 consid. 2) o di un capo della polizia (DTF 101 IV 291). L'intento di fare della maldicenza (animus iniuriandi) è invece ammesso quando l'autore agisce con l'obiettivo finale di offendere o umiliare la vittima, di parlare sulla sua persona o di altrimenti danneggiarla (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2008, ad art. 173 n. 25; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 365 e seg.). I due requisiti – mancato interesse pubblico o privato e prevalente intenzione di fare maldicenza – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2).

E. 2.3

Emerge dal considerando 1.3 come le affermazioni incriminate, contenute nell'allegato consegnato al giudice civile, non hanno nessuna pertinenza con l'oggetto discusso davanti alla Pretura di _____, sicché le stesse si rivelano oggettivamente prive di un sufficiente interesse pubblico o privato. Quanto all'esistenza di un animus iniuriandi , si ribadisce che le espressioni utilizzate da RI 1 non erano assolutamente necessarie per sostanziare le sue pretese relative alla liberazione del deposito cauzionale. Non si può, quindi, non giungere alla conclusione che egli, tacciando il suo ex inquilino di "delinquente", "imbrogliatore" e "truffatore" e facendo esplicito riferimento a fatti attinenti alla sua vita privata (in particolare alla circostanza per cui prendeva in affitto appartamenti pur sapendo di non poter far fronte al pagamento della pigione e per cui si faceva prestare del denaro pur sapendo di non poter restituirlo), ha agito con l'obiettivo principale di riportare malignità sulla sua persona e di metterlo, così, in cattiva luce agli occhi di chi doveva giudicarlo. Da quanto precede non si può che concludere che RI 1 ha agito prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza e che, pertanto, conformemente all'art. 173 cifra 3 CP egli non può essere ammesso alle prove liberatorie di cui all'art. 173 cifra 2 CP. Il ricorso deve, perciò, essere respinto.

E. 3

Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.